



Testo originale e variante degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC (lingua straniera)

Versione del 4 gennaio 2021

La SEFRI ha adottato un'ulteriore variante rispetto al testo originale sottoposto a indagine conoscitiva per l'articolo 4 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base degli impiegati di commercio. Una volta conclusa l'indagine conoscitiva, d'intesa con il DEFR e in base ai pareri ricevuti la SEFRI sceglierà la formulazione definitiva.

Testo originale	Variante
<p>Art. 4 Lingua straniera</p> <p>¹ Prima dell'inizio della formazione professionale di base, le parti che stipulano il contratto di tirocinio (parti contraenti) scelgono una lingua straniera.</p> <p>² La lingua straniera non è riportata nel contratto di tirocinio.</p> <p>³ La scelta avviene in base alle possibilità offerte dal Cantone.</p> <p>⁴ Le competenze dei luoghi di formazione per quanto riguarda l'insegnamento e l'utilizzo della lingua straniera sono illustrate nel piano di formazione.</p> <p>Art. 5 Ambiti a scelta</p> <p>¹ All'inizio della formazione, dopo aver consultato la scuola professionale, le parti contraenti si accordano su un ambito a scelta.</p> <p>² L'ambito a scelta non è riportato nel contratto di tirocinio.</p> <p>³ Gli ambiti a scelta disponibili sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">seconda lingua straniera;lavoro di progetto individuale.	<p>Art. 4 Lingua straniera</p> <p>¹ Prima dell'inizio della formazione professionale di base, le parti che stipulano il contratto di tirocinio (parti contraenti) scelgono una seconda lingua nazionale come lingua straniera.</p> <p>² La lingua straniera non è riportata nel contratto di tirocinio.</p> <p>³ La scelta avviene in base alle possibilità offerte dal Cantone.</p> <p>⁴ Le competenze dei luoghi di formazione per quanto riguarda l'insegnamento e l'utilizzo della lingua straniera sono illustrate nel piano di formazione.</p> <p>Art. 5 Ambiti a scelta</p> <p>¹ All'inizio della formazione, dopo aver consultato la scuola professionale, le parti contraenti si accordano su un ambito a scelta.</p> <p>² L'ambito a scelta non è riportato nel contratto di tirocinio.</p> <p>³ Gli ambiti a scelta disponibili sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">seconda lingua straniera;lavoro di progetto individuale.

1 Testo originale

Formulazione

Il testo originale prevede l'insegnamento e l'impiego di una lingua straniera (art. 4). Le parti che stipulano il contratto di tirocinio scelgono la lingua tenendo conto delle possibilità offerte dal Cantone (cpv. 1 e 3). Secondo questa formulazione spetta ai Cantoni definire le possibilità di scelta. Se lo desiderano, oltre alle lingue nazionali i Cantoni possono offrire anche l'inglese. Se invece ritengono che sia più importante imparare una seconda lingua nazionale possono



introdurre apposite limitazioni. Nel testo originale le parti contraenti hanno la possibilità di definire una seconda lingua straniera come ambito a scelta (art. 5). Se in base all'articolo 4 come lingua straniera obbligatoria viene scelta una lingua nazionale, come ambito a scelta si può optare per l'inglese o per un'altra lingua nazionale. Anche nel caso degli ambiti a scelta spetta ai Cantoni definire le varie possibilità.

Valutazione

Il testo originale permette ai Cantoni di proporre l'inglese come una delle lingue straniere che le parti contraenti possono scegliere. In questo caso l'apprendimento di una seconda lingua nazionale sarebbe facoltativo. Questa formulazione offre i seguenti vantaggi:

- i Cantoni hanno la competenza decisionale per quanto riguarda la politica linguistica, così come accade anche per la scuola dell'obbligo;
- viene mantenuto il principio della formazione professionale secondo il quale è l'economia, tramite le oml competenti, a stabilire i contenuti formativi;
- se l'inglese figura tra le possibilità offerte dal Cantone, il testo originale offre all'azienda di tirocinio un margine di manovra più ampio: ad esempio le aziende a forte vocazione internazionale possono stabilire la lingua in base al profilo delle loro attività. Il testo originale dunque segue un approccio orientato alle competenze operative;
- se l'inglese figura tra le possibilità offerte dal Cantone, il testo originale offre una maggior flessibilità per venire incontro alle aspettative degli apprendisti.

2 Variante

Formulazione

Secondo la variante nell'articolo 4 le parti contraenti possono scegliere come lingua straniera obbligatoria soltanto una lingua nazionale. Le lingue nazionali disponibili vengono definite dal Cantone. In questo caso l'inglese non può essere scelto come lingua straniera obbligatoria.

Secondo la variante l'inglese può essere selezionato solo come ambito a scelta (art. 5). Tuttavia, se il Cantone prevede questa possibilità, le parti contraenti possono inserire tra gli ambiti a scelta anche un'ulteriore lingua nazionale.

Valutazione

La variante non permette di scegliere l'inglese come lingua straniera obbligatoria. Questa limitazione dovrebbe privilegiare l'apprendimento delle lingue nazionali.

La variante offre i seguenti vantaggi:

- contribuisce a rafforzare la coesione nazionale favorendo la comunicazione tra le regioni linguistiche;
- poiché nella Svizzera italiana e nella Svizzera romanda la maggior parte degli apprendisti considera lo studio del tedesco una «tappa obbligata», la variante consente di mettere tutti gli apprendisti sullo stesso piano;
- poiché quando ci si affaccia sul mercato del lavoro la conoscenza dell'inglese rappresenta un asso nella manica, la variante incentiva sia le aziende sia gli apprendisti a selezionare l'ambito a scelta «seconda lingua nazionale» per poter studiare anche questa lingua. Probabilmente quindi la variante spingerà gli apprendisti a imparare diverse lingue straniere.



- in quest'ottica può agevolare e incentivare l'accesso alla maturità professionale post AFC (MP2).

3 Parere dell'organizzazione del mondo del lavoro competente

L'organizzazione del mondo del lavoro competente (CSRFC) è favorevole al testo originale per i motivi elencati qui di seguito.

Il testo originale rappresenta già un compromesso tra i partner della formazione professionale. All'inizio, date le diverse possibilità di applicazione, era stato previsto di far scegliere la lingua straniera alle aziende di tirocinio.

Il testo originale tiene conto del fatto che nella formazione professionale di base la cultura generale include le aree di apprendimento «Società» e «Lingua e comunicazione» ma nessuna lingua straniera. Nella formazione di base commerciale le lingue straniere sono da considerarsi principalmente come parte dell'insegnamento delle materie professionali. Per elaborare una competenza operativa occorre un campo d'applicazione aziendale. Pertanto, la CSRFC ritiene indispensabile che venga insegnata obbligatoriamente una seconda lingua nazionale o l'inglese, a seconda del profilo d'attività dell'azienda, e che questa lingua possa essere approfondita se l'apprendista lo desidera.

Per gli apprendisti che frequentano la formazione di impiegato di commercio AFC è sempre possibile imparare una seconda lingua straniera (una lingua nazionale o l'inglese). I motivi determinanti per l'inserimento fra gli ambiti a scelta di una seconda lingua nazionale o dell'inglese integrati come materie d'insegnamento obbligatorie sono i seguenti:

- l'analisi del campo professionale ha evidenziato che nelle loro aziende di tirocinio molti apprendisti difficilmente sono in grado di impiegare una lingua straniera (né una seconda lingua nazionale né l'inglese);
- anche gli apprendisti di livello medio (p. es. quelli dell'attuale profilo B) devono continuare ad avere la possibilità di conseguire l'AFC;
- deve essere garantita anche in futuro la permeabilità tra CFP e AFC;
- la maturità professionale parallela al tirocinio (MP1) non deve essere scelta solo per studiare una seconda lingua nazionale o l'inglese bensì per poter accedere agli studi universitari.

Poiché l'apprendimento di una seconda lingua (lingua nazionale o inglese) continua a rivestire una grande importanza, viene integrato nell'ordinanza sotto forma di «ambito a scelta». La CSRFC vuole che gli apprendisti particolarmente brillanti abbiano a disposizione diverse possibilità per svilupparsi ed emergere rispetto agli altri. Resteranno possibili anche i soggiorni linguistici e i programmi per l'insegnamento bilingue, che saranno documentati all'interno del portfolio personale.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Formazione professionale e continua

4 Discussione all'interno del *Nationales Koordinationsgremium* (NKG)

I lavori per l'attuazione delle riforme professionali del commercio al dettaglio e della formazione di base commerciale sono coordinati da un organismo composto da rappresentanti dei partner che segue le discussioni sulle due varianti per la lingua straniera obbligatoria e ne analizza i pro e i contro. I risultati dell'analisi del NKG, insieme a quelli dell'indagine conoscitiva, confluiranno nel processo decisionale della SEFRI.